

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 879}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CUMINETTI, CICCHITTO, MALAGUGINI, AMADEI,
COSTA, BANDIERA**

Presentata il 2 dicembre 1976

Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dispone tra l'altro: « I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta ».

Il divieto di seconda conferma del mandato per i membri dei consigli di amministrazione persegue il fine di moralizzare la vita amministrativa degli enti e di combattere quel fenomeno deteriore della vita pubblica comunemente definito « sottogoverno ». Ma non sembra che tale principio possa applicarsi alle cariche di origine elettiva, laddove il rapporto tra amministratore e collettività amministrata è diretto e

immediato, in quanto la seconda concorre nella sua globalità a designare il primo ed a controllarne e valutarne l'operato ad ogni scadenza elettorale.

D'altra parte il concetto di « rielezione » ben difficilmente può assimilarsi a quello di « conferma », perché mentre quest'ultima è assenza di nuova scelta, la rielezione è sempre una nuova scelta, data l'autonomia dei singoli procedimenti elettorali. Inoltre nei confronti dei membri elettivi la preclusione ad una ulteriore designazione si verrebbe a configurare non già come un divieto di ulteriore nomina, ma come causa di ineleggibilità.

Comunque, ad evitare il possibile insorgere di incertezze nell'applicazione del citato articolo 32, si ritiene opportuno che il Parlamento ne chiarisca la portata, approvando la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la nomina dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, non opera quando sia prevista una designazione elettiva degli amministratori da parte degli iscritti o dei soci degli enti stessi.